

## Verbale di Accordo

Pianoro, li 16 maggio 2001

Tra

Il Consorzio Cavet, assistito dal Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna

e

La FILLEA/CGIL delle province di Bologna e Firenze, la FILCA/CISL delle province di Bologna e Firenze, la FENEAL/UIIL delle province di Bologna e Firenze, i Delegati Sindacali Aziendali e Rappresentanze Sindacali Unitarie,

visto

L'Art. 4 dell'accordo Quadro 27/10/1995 con particolare riferimento all'orario di lavoro osservato dalle maestranze impegnate nel ciclo continuo,

premesso

1. Che l'Accordo 27 ottobre 1995, all'art. 4, prevede l'organizzazione del lavoro a ciclo continuo con 4 squadre impegnate 7 giorni su 7;
2. Che la turnazione a ciclo continuo con quattro squadre comporta una media settimanale di ore lavorate di 41,6;
3. Che l'art. 4 dell'accordo 27 ottobre 1995 prevede per le ore straordinarie lavorate per effetto del ciclo continuo sia il pagamento delle stesse nel periodo di paga in cui effettuate che l'accantonamento in una banca ore da poter utilizzare a fine lavori;
4. Che le OO.SS. hanno posto in evidenza la necessità dei lavoratori impegnati nel ciclo continuo di voler tramutare le ore straordinarie in permessi da utilizzare per i rientri a casa;
5. Che il Consorzio CAVET ritiene di venire incontro alle esigenze dei lavoratori ponendo in evidenza la necessità di salvaguardare l'organizzazione del lavoro nella peculiarità delle sue fasi;
6. Che le OO.SS. hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere gli organici costanti anche in presenza di lavoratori che accedano ai permessi accantonati per i rientri a casa;

si conviene

sulla opportunità di individuare, in via sperimentale ed esclusivamente per le maestranze dipendenti dal Consorzio CAVET, nel quadro di quanto previsto al paragrafo 4 punto 1) dell'Accordo Quadro di una ulteriore modalità di recupero delle ore mediamente effettuate oltre le 40 settimanali nel processo produttivo a ciclo continuo, al fine di favorire i rientri a casa dei lavoratori;

sulla necessità che la realizzazione di tale previsione dovrà tenere conto della compatibilità con le esigenze tecnico-produttive aziendali e pertanto il rispetto di criteri di:

- a) congruo preavviso
- b) accorpamento e godimento programmato
- c) gestione del personale di cantiere con modalità che consentano l'utilizzo dei permessi garantendo nel contempo organici costanti

*Composizione*

*Chieppa*

*un...)*

*[Handwritten signatures and initials]*

sulla opportunità di effettuare una indagine preliminare fra i lavoratori interessati, da tenersi entro il 10 giugno 2001, al fine di verificare il livello di adesione alla presente ipotesi organizzativa e consentire sulla base delle risultanze la definizione compiuta dell'intesa in merito.

Consorzio CAVET

*Luigi  
Maggioli*

OO.SS. Territoriali

*Renzo Grolli  
Anna Velti  
Carlo  
Silvio Lippi  
Giovanni  
P. M.  
Luigi Chiarelli  
Mig. Cappelletti  
G. M.  
G. M.  
Alfredo  
Luigi  
G. M.  
G. M.*

Delegati Sindacali

*Z. M.  
Piero Vidoni  
Luigi  
B. M.  
C. M.  
Luigi  
F. M.  
Di. M.  
Luigi  
E. M.  
G. M.  
M. M.*





- ferie collettive
- permessi sindacali ed per assemblee
- permessi per lutto e gravi motivi famigliari (ex legge 53/00).

In caso di assenze derivanti da infortuni riconosciuti dall'INAIL il premio presenza viene riconosciuto, limitatamente alle ore lavorate.

Nota a verbale: l'Amministrazione del personale con periodicità trimestrale, fornirà ai singoli lavoratori unitamente alla busta paga il prospetto riepilogativo della loro situazione individuale in relazione ai parametri afferenti il premio di presenza.

**Art. 5 DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA**

Il Consorzio Cavet valuterà i casi di assenza prolungata per malattie che presentano determinate caratteristiche di gravità e durata, per i quali, dietro richiesta del lavoratore interessato, potrà essere prolungata la conservazione del posto di lavoro oltre i termini di comporta stabiliti dal CCNL e non oltre la data di ultimazione dei lavori del fronte presso il quale il lavoratore è occupato, mediante ricorso all'istituto dell'aspettativa non retribuita. Di questi eventi il Consorzio CAVET darà comunicazione alle R.S.U. di cantiere.

Il Consorzio CAVET nell'assumere le iniziative di cui sopra valuterà le indicazioni provenienti dal Medico Competente.

**Art. 6 INFORTUNIO SUL LAVORO – ACCONTO SU TFR**

In caso di infortunio sul lavoro, nell'ipotesi in cui l'INAIL non provveda alla liquidazione della indennità temporanea entro 45 gg. dalla data dell'infortunio, CAVET, dietro richiesta del lavoratore interessato e previa verifica con l'Istituto, provvederà ad erogare un anticipo sul trattamento di fine rapporto maturato alla data della richiesta.

L'importo di tale acconto sarà commisurato mensilmente all'indennità temporanea liquidabile dall'INAIL entro un tetto massimo del 70% del TFR maturato alla data della richiesta e comunque potrà riguardare le indennità relative al 2° e 3° mese di assenza per infortunio.

Le parti concordano che il presente articolo costituisce condizione di miglior favore ai sensi dell'art. 2120 ultimo comma del Codice Civile.

**Art. 7 DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo decorrerà dal 1 luglio 2006 e fino al 31/12/2008.

Gli emolumenti e le indennità stabiliti dal presente accordo sono esclusi dal computo ai fini di tutti gli istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali e di legge, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dei medesimi.

Consorzio CAVET

OO.SS. Territoriali

Delegati di Cantiere

*[Handwritten signatures for Consorzio CAVET]*

*[Handwritten signatures for OO.SS. Territoriali]*

*[Handwritten signatures for Delegati di Cantiere]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin, including the name 'Bruno']*

## Verbale di Accordo

Bologna, lì 3 dicembre 2007

Tra

Il **Consorzio Cavet**, assistito da ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili

e

La **FILLEA/CGIL** delle province di Bologna e Firenze, la **FILCA/CISL** delle province di Bologna e Firenze, la **FENEAL/UIL** delle province di Bologna e Firenze, i Delegati Sindacali Aziendali e Rappresentanze Sindacali Unitarie,

premesso

1. che tra il Consorzio CAVET e le OO.SS. è stato sottoscritto il verbale di accordo del 28 luglio 2006, con decorrenza dal 1 luglio 2006 e durata sino al 31 dicembre 2008;
2. che le OO.SS. hanno chiesto di modificare l'art. 4 del suddetto accordo in modo tale da consentire l'erogazione del contributo viaggio, nei periodi di chiusura dei cantieri per ferie collettive, anche ai lavoratori che avrebbero potuto percepirlo sulla base della media delle presenze al lavoro e dei criteri previsti dall'accordo del 27 luglio 2000;
3. che il Consorzio Cavet, nel ribadire la piena validità e legittimità dell'accordo sottoscritto il 28 luglio 2006 e la finalità, con esso perseguita, di incrementare la partecipazione delle maestranze impegnate sulle attività della tratta, preso atto delle incomprensioni venutesi a creare, ha dichiarato la propria disponibilità ad individuare con le OO.SS. una soluzione transitoria per i periodi di chiusura per ferie collettive;
4. che le Parti, pertanto, hanno concordato quanto di seguito:

**Art. 1** Il Consorzio Cavet riconoscerà il contributo viaggio previsto dall'art. 3 dell'Accordo 28 luglio 2006 ai lavoratori che, sulla base delle rilevazioni delle presenze del trimestre precedente le chiusure per ferie collettive, risultino presenti al lavoro per almeno l'89% delle ore lavorabili.

**Art. 2** In deroga di quanto previsto al precedente art. 1 le parti concordano che per il periodo luglio 2006 fino ad agosto 2007 il contributo viaggio nei periodi di chiusura dei cantieri per ferie collettive verrà erogato ai lavoratori che, sulla base delle rilevazioni delle presenze del mese di chiusura per ferie collettive (agosto, dicembre e gennaio), risultino presenti al lavoro per un numero di ore pari o superiore all'89% delle ore lavorabili. Il Consorzio Cavet provvederà ad effettuare i conteggi necessari, e ad erogare il differenziale di contributo di cui al presente articolo alle maestranze in forza, entro il 15 gennaio 2008.

**Art. 3** Le Parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente atto, è stato definito positivamente ogni contrasto insorto in ordine all'interpretazione e applicazione dell'Accordo del 28 luglio 2006 e che, pertanto, nessuna ulteriore modifica e/o integrazione potrà essere apportata per qualsivoglia ragione o titolo inerente le materie ivi trattate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Consorzio CAVET

OO.SS. Territoriali

Delegati di Cantiere

*[Handwritten signatures and stamps of the Consorzio CAVET, OO.SS. Territoriali, and Delegati di Cantiere are present at the bottom of the document.]*